



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 34/6 del 3.7.2018

DIRETTIVE

Istituzione e tenuta dell'elenco regionale degli organismi associativi tra apicoltori, rappresentativi ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19

1. Istituzione e tenuta dell'elenco

L'elenco regionale degli organismi associativi tra apicoltori, rappresentativi ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 è istituito e tenuto dall'Agenzia Laore Sardegna.

2. Organismi associativi

L'istanza di iscrizione all'elenco regionale degli organismi associativi tra apicoltori può essere presentata dalle associazioni di produttori apistici, in possesso dei parametri di rappresentatività di cui all'articolo 3 e degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 4 delle presenti Direttive.

3. Parametri di rappresentatività

Gli organismi associativi devono possedere i seguenti parametri di rappresentatività:

- a. Soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015 (ossia, apicoltori professionisti): minimo n. 50;
- b. Alveari denunciati dai soci: n. 2.500;
- c. Miele prodotto dai soci: q.li 500.

Il parametro di rappresentatività di cui alla lettera a) deve sussistere alla data di presentazione dell'istanza.

I dati relativi ai parametri di rappresentatività di cui alle lettere b) e c) devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza e devono essere dimostrabili, in caso di controllo, tramite documentazione adeguata (Visure camerali, libro dei soci, Denunce alla Anagrafe apistica nazionale, documentazione sulla rintracciabilità dei prodotti derivanti dall'apicoltura ai sensi della normativa vigente, scritture contabili, ecc.).

In caso di soci che aderiscono a più organismi associativi, i parametri di rappresentatività del singolo socio verranno ripartiti in misura proporzionale al numero di organismi associativi cui aderisce.

4. Ulteriori requisiti

Gli organismi associativi dovranno essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto e sede legale e operativa in Sardegna.

5 Modalità di presentazione dell'istanza

A seguito dell'approvazione delle Direttive, l'Agenzia Laore pubblica un Avviso per la presentazione dell'istanza di iscrizione.

All'istanza di iscrizione dovrà essere allegato l'elenco dei soci dell'organismo associativo alla data di presentazione dell'istanza medesima, con la specificazione per ciascuno di essi della natura giuridica (apicoltore, imprenditore apistico, apicoltore professionista), del numero di alveari denunciati al 31 dicembre dell'anno precedente, della quantità di miele prodotto al 31 dicembre dell'anno precedente, dei documenti da cui sono stati rilevati i dati.

All'istanza dovrà essere inoltre allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

6 Istruttoria

Il Servizio competente di Laore Sardegna verifica la regolarità e completezza della documentazione prodotta e il possesso dei parametri di rappresentatività e degli ulteriori requisiti.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il Servizio procede alla verifica dei parametri di rappresentatività tramite il controllo di un campione pari al 5 % del numero di soci compresi nell'elenco presentato dall'organismo associativo richiedente.

Per le verifiche che non risulti possibile effettuare d'ufficio, il Servizio assegna all'organismo associativo un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione della documentazione giustificativa.

In caso di esito favorevole del controllo a campione, l'Agenzia Laore Sardegna procede all'iscrizione dell'organismo associativo richiedente nell'elenco regionale degli organismi associativi tra apicoltori, rappresentativi ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19.

L'Agenzia Laore Sardegna effettua annualmente, tramite controlli a campione, la verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco.